

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** † (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Rito del lavoro, nullità del ricorso, mancata fissazione del termine per la rinnovazione e dell'eccezione di parte, sanatoria per raggiungimento dello scopo: conseguenze in tema di onere della prova

Nel rito del *lavoro* il ricorrente deve - analogamente a quanto stabilito per il giudizio ordinario dal disposto dell'art. 163, n. 4, cod. proc. civ. - indicare ex art. 414, n. 4 cod. proc. civ. nel ricorso introduttivo della lite gli elementi di fatto e di diritto posti a base della domanda. In caso di mancata specificazione ne consegue la nullità del ricorso, da ritenersi però sanabile ex art. 164, comma quinto, cod. proc. civ. (norma estensibile anche al processo del lavoro). Corollario di tali principi è che la mancata fissazione di un *termine perentorio* da parte del giudice, per la rinnovazione del ricorso o per l'integrazione della domanda, e la non tempestiva eccezione di nullità da parte del convenuto ex art. 157 cod. proc. civ., del vizio dell'atto, comprovano l'avvenuta sanatoria della nullità del ricorso dovendosi ritenere raggiunto lo *scopo* ex art. 156, comma secondo, cod. proc. civ. La sanatoria del ricorso non vale, tuttavia, a *rimettere in termini* il ricorrente rispetto ai mezzi di prova non indicati né specificati in ricorso, sicché il convenuto può eccepire, in ogni tempo e in ogni grado del giudizio, il mancato rispetto da parte dell'attore della norma codicistica sull'*onere della prova*, in quanto la decadenza dalle prove riguarda non solo il

convenuto (art. 416, terzo comma, cod. proc. civ.), ma anche l'attore (art. 414, n.5, cod. proc. civ.), dovendo ambedue le parti, in una situazione di istituzionale parità, esternare sin dall'inizio tutto ciò che attiene alla loro difesa e specificare il materiale posto a base delle reciproche istanze, alla stregua dell'interpretazione accolta da Corte Cost. 14 gennaio 1977, n. 13.

NDR: in tal senso Cass. SU 11353/2004.

Corte di appello di Roma, sentenza del 24.7.2023

...omissis...

3. Con il primo motivo d'impugnazione Le. Fa. si duole dell'erroneo rigetto dell'eccezione preliminare di nullità del ricorso per violazione dell'articolo 414, n. 4, c.p.c. e conseguente lesione del diritto di difesa.

Osserva che, secondo il giudice di primo grado, dall'esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio risulterebbero chiaramente delineati sia l'oggetto della domanda che le ragioni su cui essa si fonda, mentre le carenze allegatorie dovrebbero essere qualificate come eccezioni di merito attinenti alla fondatezza della domanda che, in ogni caso, non avrebbero impedito alla parte convenuta di difendersi adeguatamente prendendo posizione su ogni punto, né al giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio.

Deduce che ciò non risponderebbe al vero, perché le allegazioni della Al. sarebbero state tanto generiche, fumose e non circostanziate circa i presunti atti persecutori che la difesa dell'odierno appellante si sarebbe dovuta concentrare ad illustrare le proprie difese non per confutare condotte e presunte proprie colpe omissive o commissive, ma per dimostrare che mai egli avesse avuto toni o atteggiamenti offensivi contro la ricorrente e che mai egli la avesse emarginata o ghetizzata.

Osserva che la giurisprudenza afferma che il ricorrente debba adempiere in modo rigoroso all'onere di allegazione per rendere operante il contrapposto onere di contestazione specifica del convenuto e che detto onere non sia stato assolto da parte ricorrente, attesa l'assoluta genericità nella rappresentazione dei fatti.

3.1. Il motivo d'appello è palesemente infondato.

Il Tribunale di Rieti ha così motivato il rigetto dell'eccezione: ""In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di nullità del ricorso, essendo chiaramente delineati il petitum e la causa petendi. Come è noto, infatti, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, "Nel rito del lavoro, la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, sulle quali essa si fonda ricorre allorché sia assolutamente impossibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto, perché in tal caso il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria difesa né il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio" (Cass. civ. sez. lav. 17 luglio 2018, n. 19009; Cass. civ. sez. lav. 23 marzo 2018, n. 7199).

Nel caso di specie, dall'esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio risultano chiaramente delineanti sia l'oggetto della domanda che le ragioni su cui essa si fonda, mentre le carenze allegatorie eccepite dalla parte convenuta devono essere qualificate come eccezioni di merito attinenti alla fondatezza stessa della domanda.

In ogni caso, ciò non ha impedito comunque alla parte convenuta di difendersi adeguatamente prendendo posizione su ogni punto, né al giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio."".

Questa Corte condivide integralmente la decisione ed il percorso argomentativo del giudice di primo grado, tenuto conto che il Fa. si è costituito, dinanzi al Tribunale di Rieti, con una memoria di 22 pagine con la quale, senza lamentare alcunché sull'impossibilità di individuare l'oggetto della domanda, né sulla mancata esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della stessa, ha argomentato sull'infondatezza nel merito della pretesa di parte ricorrente, provvedendo alla ricostruzione del rapporto di lavoro con la stessa interlocutoria, sull'infondatezza dell'azione promossa per l'inesistenza dei presupposti e dei motivi, sul suo corretto operato nell'espletamento

dei doveri a lui facenti capo come datore di lavoro, sull'eccessività ed erroneità della domanda risarcitoria, sull'assenza di prova del nesso causale e sull'esorbitanza delle singole voci di danno, oltretutto sull'assenza di qualsivoglia danno alla professionalità o altra voce risarcitoria.

Nella stessa memoria ha altresì articolato, nelle conclusioni istruttorie, sedici capitoli di prova testimoniale indicando tre testimoni, di cui due da sentire anche in prova contraria sui capitoli di prova di parte ricorrente ed ha chiesto c.t.u. medico – legale e psicologica al fine di accertare l'effettiva lesione del danno alla salute della ricorrente.

Nel corso del giudizio sono stati assunti sei testimoni, quattro di parte ricorrente e due del resistente ed è stata espletata c.t.u. medico – legale.

All'esito di tale attività, solo nelle note conclusive per l'udienza di discussione, l'odierno appellante si sarebbe accorto dell'impossibilità di difendersi per la carenza di allegazioni di parte ricorrente, come se tutta l'attività difensiva compiuta in precedenza non stesse a dimostrare l'esatto contrario.

Comunque, ammesso e non concesso che fosse esistita la lamentata nullità del ricorso introduttivo, il motivo d'appello sarebbe in ogni caso destituito di fondamento.

E' noto che nel processo del lavoro non esiste una disposizione specifica che riguardi la nullità del ricorso introduttivo, sicché trova applicazione l'articolo 164 c.p.c. dettato per il processo civile, in particolare i commi quarto e quinto di detta disposizione concernenti la nullità dell'atto introduttivo per vizio dell'editio actionis.

Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “Nel rito del lavoro il ricorrente deve - analogamente a quanto stabilito per il giudizio ordinario dal disposto dell'art. 163, n. 4, cod. proc. civ. - indicare ex art. 414, n. 4 cod. proc. civ. nel ricorso introduttivo della lite gli elementi di fatto e di diritto posti a base della domanda. In caso di mancata specificazione ne consegue la nullità del ricorso, da ritenersi però sanabile ex art. 164, comma quinto, cod. proc. civ. (norma estensibile anche al processo del lavoro). Corollario di tali principi è che la mancata fissazione di un termine perentorio da parte del giudice, per la rinnovazione del ricorso o per l'integrazione della domanda, e la non tempestiva eccezione di nullità da parte del convenuto ex art. 157 cod. proc. civ., del vizio dell'atto, comprovano l'avvenuta sanatoria della nullità del ricorso dovendosi ritenere raggiunto lo scopo ex art. 156, comma secondo, cod. proc. civ. La sanatoria del ricorso non vale, tuttavia, a rimettere in termini il ricorrente rispetto ai mezzi di prova non indicati né specificati in ricorso, sicché il convenuto può eccepire, in ogni tempo e in ogni grado del giudizio, il mancato rispetto da parte dell'attore della norma codicistica sull'onere della prova, in quanto la decadenza dalle prove riguarda non solo il convenuto (art. 416, terzo comma, cod. proc. civ.), ma anche l'attore (art. 414, n.5, cod. proc. civ.), dovendo ambedue le parti, in una situazione di istituzionale parità, esternare sin dall'inizio tutto ciò che attiene alla loro difesa e specificare il materiale posto a base delle reciproche istanze, alla stregua dell'interpretazione accolta da Corte Cost. 14 gennaio 1977, n. 13.” (Cass., sez. un., 11353/2004).

La mancata concessione del termine perentorio, da parte del giudice, per integrare l'atto, nonché la mancata eccezione in limine litis, da parte del resistente, avrebbero, quindi, in ogni caso sanato l'asserita nullità (comunque inesistente, è bene ripeterlo), comprovando l'avvenuto raggiungimento dello scopo dell'atto.

Il primo motivo d'appello deve, quindi, essere respinto.

4. Con il secondo motivo d'appello Le. Fa. critica la decisione del Tribunale di Rieti per l'erronea riquilificazione della domanda.

Osserva che correttamente il giudice di primo grado ha escluso la sussistenza di una fattispecie di mobbing, si duole, tuttavia, che abbia errato nella motivazione che, poi, lo ha condotto a riconoscere la fattispecie minore dello straining.

Deduce che il Tribunale di Rieti, prima di procedere alla novazione della domanda di parte ricorrente, avrebbe dovuto considerare con maggiore attenzione l'elaborato del c.t.u. che ha evidenziato la mancanza di riscontri oggettivi alle dichiarazioni della perizianda, se non la prova testimoniale di Pa. Ro., ed ha altresì evidenziato che la Al. ha caratteristiche di personalità particolari che non possono non essere considerate per inquadrare correttamente la vicenda processuale.

Critica, poi, che la sentenza abbia ritenuto di poter operare la riqualificazione della domanda, in quanto si tratterebbe solamente di adoperare differenti qualificazioni medico – legali, senza avvedersi che il consulente d'ufficio non aveva minimamente teorizzato la presenza di una fattispecie di straining o di danni da straining.

4.1. Anche tale motivo d'appello non è fondato.

Afferma la giurisprudenza di legittimità che ""Ai sensi dell'art. 2087 c.c., norma di chiusura del sistema antinfortunistico e suscettibile di interpretazione estensiva in ragione sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute sia dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro, il datore è tenuto ad astenersi da iniziative che possano ledere i diritti fondamentali del dipendente mediante l'adozione di condizioni lavorative "stressogene" (cd. "straining"), e a tal fine il giudice del merito, pur se accerti l'insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare gli episodi in modo da potersi configurare una condotta di "mobbing", è tenuto a valutare se, dagli elementi dedotti - per caratteristiche, gravità, frustrazione personale o professionale, altre circostanze del caso concreto - possa presuntivamente risalirsi al fatto ignoto dell'esistenza di questo più tenue danno."" (Cass. 3291/2016).

Il principio è stato confermato anche da successive pronunce della Suprema Corte che, sulla medesima lunghezza d'onda, hanno affermato che ""Lo "straining" è una forma attenuata di "mobbing", cui difetta la continuità delle azioni vessatorie, sicché la prospettazione solo in appello di tale fenomeno, se nel ricorso di primo grado gli stessi fatti erano stati allegati e qualificati "mobbing", non integra la violazione dell'art. 112 c.p.c., costituendo entrambi comportamenti datoriali ostili, atti ad incidere sul diritto alla salute"" (Cass. 18164/2018), e che ""In tema di responsabilità del datore di lavoro per danni alla salute del dipendente, anche ove non sia configurabile una condotta di "mobbing", per l'insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare la pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli, è ravvisabile la violazione dell'art. 2087 c.c. nel caso in cui il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori ovvero ponga in essere comportamenti, anche in sé non illegittimi, ma tali da poter indurre disagi o stress, che si manifestino isolatamente o invece si connettano ad altri comportamenti inadempienti, contribuendo ad inasprirne gli effetti e la gravità del pregiudizio per la personalità e la salute latamente intesi"" (Cass. 3692/2023).

D'altronde, la corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, stabilita dall'articolo 112 c.p.c., attiene ai fatti allegati dalle parti, ed alle eccezioni che non sono rilevabili d'ufficio, ma non riguarda la qualificazione giuridica della domanda che può essere liberamente effettuata dal giudice, anzi deve essere doverosamente esperita in presenza della norma di chiusura dell'articolo 2087 c.c. che impone al giudice di valutare se, pur non essendo giuridicamente configurabile una condotta di mobbing, dagli elementi dedotti possa risultare l'ipotesi minore dello straining che, fra l'altro, come affermato sempre dalla Suprema Corte, può essere prospettata anche solo in appello, essendo fondata sugli stessi fatti.

Quanto all'osservazione che il giudice di prime cure non avrebbe potuto procedere alla riqualificazione della domanda perché il consulente d'ufficio non avrebbe teorizzato la presenza di una fattispecie di straining o di danni da straining, è sufficiente rilevare che non compete al c.t.u. la qualificazione giuridica della fattispecie, essendo la sua attività limitata agli accertamenti tecnici specificamente delegati.

Al riguardo, appare quindi anche infondata tutta la parte del motivo d'appello in cui il Fa., richiamando singole affermazioni del consulente d'ufficio, estrapolate dal contesto complessivo dell'elaborato, afferma che il Tribunale di Rieti, valutando con maggiore attenzione l'elaborato peritale, avrebbe dovuto concludere per l'insussistenza della prova delle condotte denunciate.

Su tale aspetto è sufficiente rilevare che la valutazione della prova è compito esclusivo del giudice, non certo del consulente d'ufficio.

Al riguardo, in qualche punto dell'elaborato il c.t.u. nominato nel primo grado del giudizio risulta aver esondato dai propri compiti; ciò, in particolare, perché il quesito affidatogli dal Tribunale di Rieti, dopo avere espletato un'ampia attività istruttoria (si rammenta che sono stati sentiti sei

testimoni), era estremamente chiaro e consisteva nell'accertare "se la ricorrente in conseguenza degli eventi indicati in ricorso abbia riportato delle lesioni della propria integrità fisica". L'accadimento degli eventi indicati in ricorso avrebbe dovuto, quindi, essere considerato dal consulente tecnico d'ufficio come un presupposto estraneo al campo delle sue indagini che, invece, hanno travalicato tale limite, peraltro con affermazioni erronee sulla sussistenza della prova di cui il giudice di primo grado, del tutto correttamente, non ha tenuto conto.

Riguardo alle affermazioni dell'elaborato peritale sulla personalità della Al., richiamate da parte appellante, è sufficiente rilevare che anche in questo caso il Fa. estrapola un passaggio di una relazione psichiatrica, richiamata dal consulente d'ufficio, evitando però di richiamare anche le conclusioni cui, sul punto, giunge il c.t.u., nelle righe successive, allorquando afferma che ""Nel caso specifico comunque le caratteristiche di personalità della Sig.ra Al., non escludono il nesso di causalità tra evento mobbizzante e danno psichico, anche se il suo stato di "vulnerabilità", rende gli effetti di tale evento più gravi e duraturi"" (pagg. 8-9 dell'elaborato).

Anche il secondo motivo d'impugnazione deve, quindi, essere respinto.

5. Con il terzo motivo d'appello Le. Fa. impugna la sentenza per l'erronea valutazione delle prove ed il conseguente illegittimo riconoscimento della fondatezza della domanda risarcitoria. L'appellante si duole della credibilità erroneamente attribuita, dalla pronuncia oggetto di impugnazione, ai testimoni di parte ricorrente e della svalutazione dell'importanza delle deposizioni rese da quelli di parte resistente.

Anche tale motivo d'appello è infondato perché la ricostruzione del quadro probatorio effettuata dal giudice di primo grado è certamente corretta.

Nel motivo d'appello la difesa del Fa. cerca, senza successo, di disarticolare la ricostruzione probatoria effettuata dal primo giudice attraverso un esame parcellizzato della prova testimoniale espletata, senza tenere conto delle risultanze complessive della stessa che dimostrano, senza ombra di dubbio, l'esistenza di una situazione lavorativa e di condotte stressogene.

5.1. Appare quindi opportuno, per la valutazione del motivo d'appello, riportare integralmente le deposizioni testimoniali acquisite nel primo grado del giudizio. *omissis*

5.2.1. I due testimoni Ro. e Am., che frequentavano con regolarità l'agenzia del Fainelli (il primo con cadenza settimanale, il secondo quattro o cinque volte l'anno) hanno riferito dei maltrattamenti e degli insulti proferiti nei confronti della Al., cui hanno personalmente assistito, nonché del graduale esautoramento di quest'ultima dal proprio ruolo lavorativo, fino a diventare una presenza inutile all'interno dell'agenzia. In tal senso, emblematica è la deposizione del testimone Am. che ha riferito che, quando proponeva di andare a prendere un aperitivo, gli rispondevano "portaci lei!", ad evidenziare l'inutilità della presenza della Al. all'interno dell'agenzia.

I suddetti testimoni hanno anche riferito dell'evidente cambiamento di umore dell'odierna appellata, prima brillante e, dopo l'avvento del Fa., di umore depresso, nonché di averla vista piangere al di fuori dell'agenzia (una volta il Ro., tre o quattro volte l'Am.).

La difesa di parte appellante ha cercato di screditare l'attendibilità dei suddetti testimoni con argomenti privi di fondamento.

Riguardo al Ro., ha asserito che il testimone serberegge rancore nei confronti dell'appellante perché era un ex collaboratore esterno del precedente titolare dell'agenzia, non riconfermato dal Fa..

A parte il fatto che la circostanza che il Ro. non sia stato riconfermato dal Fa. non trova supporto probatorio – anzi il testimone ha dichiarato di non avere consegnato alcuni documenti al Fa. perché era lui che non voleva collaborare con il nuovo agente -, l'affermazione dell'atteggiamento rancoroso che il testimone avrebbe dimostrato nei confronti del Fa., anche durante la deposizione, assume il sapore di una mera illazione, priva del minimo supporto probatorio e di qualsiasi riscontro negli atti del giudizio.

Allo stesso modo, la difesa di parte appellante ha cercato di screditare l'attendibilità del testimone Am. affermando che quest'ultimo sarebbe un amico intimo e di vecchia data della Al..

Anche tale asserzione è priva di qualsiasi supporto probatorio. Il testimone Am. ha dichiarato di avere conosciuto "la ricorrente tramite la assicurazione perché la società dove io lavoravo aveva polizze con l'agenzia della ricorrente", dichiarazione che non è contraddetta da alcun elemento istruttorio acquisito agli atti del giudizio.

Quindi, non di amicizia intima e di vecchia data si tratta, ma di una conoscenza nata per rapporti lavorativi.

Ad ogni modo, non si può fare a meno di ricordare che la costante giurisprudenza di legittimità afferma che, in materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte cost. n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità (Cass. 1109/2006, Cass. 25358/2015, Cass. 98/2019, Cass. 6001/2023).

In proposito, afferma sempre la Suprema Corte che la valutazione sull'attendibilità di un testimone ha ad oggetto il contenuto della dichiarazione resa e non può essere aprioristica e per categorie di soggetti, al fine di escluderne "ex ante" la capacità a testimoniare. (Nella specie, Cass. 33536/2022 ha cassato la pronuncia di merito che, in una causa in materia di responsabilità da circolazione stradale, aveva escluso la capacità a testimoniare dei terzi trasportati su uno dei veicoli coinvolti, in ragione unicamente di tale loro condizione, senza verificare se avessero riportato danni in conseguenza del sinistro; conforme il precedente Cass. 19215/2015).

Con altra pronuncia recente, la Suprema Corte ha affermato che la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. 21239/2019).

La collaborazione con il precedente agente, per il teste Ro., e la conoscenza nata da rapporti lavorativi, per il testimone Am., non sono certamente situazioni soggettive sufficienti a motivare una valutazione d'inattendibilità, pena la ricaduta nella valutazione aprioristica e per categorie di soggetti, al fine di escluderne "ex ante" la capacità a testimoniare, che la Suprema Corte ritiene inapplicabile.

5.2.2. Esclusa l'inattendibilità dei testimoni Ro. e Am. per le condizioni soggettive, resta da valutare la credibilità della loro deposizione alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.).

E' sufficiente leggere le deposizioni dei predetti testimoni, riportate in precedenza integralmente, per apprezzarne la precisione e completezza e la mancanza di qualsiasi intrinseca contraddizione, diversamente da quanto infondatamente asserito da parte appellante.

E', poi, di fondamentale importanza valutare le deposizioni rese dai testimoni Ro. e Am. in correlazione con le deposizioni degli altri testimoni di parte ricorrente, Na. Ro. e BB che, seppure non abbiano assistito direttamente agli episodi di maltrattamenti e insulti nei confronti della Al., hanno comunque confermato lo stato di malessere psicologico e prostrazione personale in cui versava l'odierna appellata dal momento dell'ingresso del Fa. quale titolare dell'agenzia.

Nello specifico, di particolare rilievo è la deposizione della Na. Ro., cognata della Al., che ha riferito che dal 2015 la vedeva tutti i giorni tornare a casa piangendo, la notte non dormiva ed era un tormento perché parlava solo della situazione lavorativa. La testimone ha riferito che con i farmaci è migliorata un pochino, ma la situazione è ancora critica, affermazione che evidenzia come la situazione di stress lavorativo sia trascinata in una patologia psichica per cui l'odierna appellata necessita dell'assunzione di farmaci. La testimone ha anche confermato che dal 2015 la Al. si è chiusa in sé stessa, evitando la frequentazione degli amici ed interrompendo anche l'attività sportiva in palestra, tutti elementi sintomatici rivelatori dello stress da lavoro - correlato.

Analoghe dichiarazioni sono state rese dal testimone BB che ha rappresentato che la sera incontrava spesso la Al. presso l'esercizio commerciale della moglie ed in tali occasioni sovente l'odierna appellata si lasciava andare al pianto. Il testimone ha riferito che anche terze persone, vecchi clienti

dell'agenzia, gli riferivano che la situazione era cambiata e che l'odierna appellata non era più la stessa persona di prima.

Le deposizioni dei testimoni Na. Ro. e BB, quindi, confermano l'attendibilità di quanto riferito dai due testimoni Ro. e Am. circa i maltrattamenti, avendo avuto conoscenza diretta della situazione di malessere psicologico e frustrazione, in cui versava la Al., attraverso i numerosi episodi di pianto, mancanza di sonno, nervosismo, concentrazione monotematica sull'argomento lavoro, cui hanno direttamente assistito.

Le deposizioni dei testimoni Na. Ro. e BB identificano, temporalmente, l'insorgenza del malessere della Al. con l'avvento del Fa. alla gestione dell'agenzia ZZ, circostanza che avvalorava più che mai l'attendibilità delle dichiarazioni rese dai testimoni Ro. e Am..

Un'ultima notazione deve essere effettuata circa l'attendibilità del testimone Ro., che l'appellante contesta affermando che, non avendo quest'ultimo mai iniziato una collaborazione con il Fa., non poteva avere frequentato l'agenzia con cadenza settimanale.

Anche tale affermazione risulta priva di fondamento perché il testimone ha ben chiarito di avere svolto attività di agente di assicurazione fino al 2004 e, avendo ancora parecchi clienti, di averli indirizzati all'agenzia ZZ, prima gestita dalla V&B S.a.s. e, poi, dal Fa. (anche se con quest'ultimo non ha mai avviato una collaborazione), per un totale di 50 – 60 clienti. Pertanto, appare pienamente spiegata la presenza settimanale del testimone presso l'agenzia dell'odierno appellante.

5.2.3. I testimoni di parte ricorrente, quindi, appaiono pienamente attendibili sia alla stregua degli elementi di natura oggettiva, che sotto quelli di natura soggettiva.

Il complessivo quadro probatorio che emerge da tali deposizioni è chiaro e depone in maniera inequivocabile per la sussistenza delle condotte denunciate da parte ricorrente, sicuramente idonee a creare una situazione di particolare stress lavorativo per la Al. che si pone in relazione causale diretta con la patologia accertata dal c.t.u. nominato nel primo grado del giudizio.

A fronte di un quadro probatorio così completo e definito, appaiono francamente influenti le deposizioni rese dai testimoni di parte resistente Mi. Ma. e Si. Vo., che non sono minimamente idonee a determinare una diversa ricostruzione dei fatti processuali.

La testimone Ma., sentita sul capitolo 10 delle conclusioni istruttorie della memoria difensiva di primo grado, ha confermato che nel luglio 2015 le fu detto di attenersi alle indicazioni della Al.; la circostanza non rileva perché, trattandosi del subentro in un'agenzia già esistente, è evidente che, all'inizio, le fosse stato detto di attenersi alle indicazioni di chi, lavorando già all'interno da molti anni, conosceva i clienti, le procedure e le modalità di lavoro. Ciò non esclude, però, che una volta che la Ma. ebbe acquisita la conoscenza di clienti, metodi e procedure, il Fa. emarginò la Al., come chiaramente riferito dai testimoni di parte ricorrente.

Sul capitolo 11, la Ma. ha riferito che lei e la Al. erano intercambiabili; anche tale circostanza non esclude che, col passare del tempo, quest'ultima sia stata emarginata attraverso l'indicazione ai clienti di rivolgersi solamente alla Ma. (come riferito dai testimoni Ro. e Am.).

Sul capitolo 13 la Ma. ha riferito che la Al. aveva un figlio in età scolare, ragion per cui ogni mattina arrivava con 5 – 10 minuti di ritardo; anche quest'ultima è circostanza che non rileva, perché gli eventuali ritardi della Al. non autorizzavano il datore di lavoro a sottoporla ad una condizione lavorativa stressogena.

Irrilevante è anche la circostanza di cui al capitolo 15, cui la Ma. ha risposto che era loro concesso di fare colazione al mattino a loro discrezione ed a volte capitava anche che facevano degli aperitivi insieme con il Fa..

Analoghe risposte ha dato, sui capitoli 11, 13 e 15 l'altro testimone di parte resistente Si. Vo. .

5.3. In conclusione, i fatti allegati da parte ricorrente sono risultati, all'esito dell'istruttoria espletata nel primo grado del giudizio, pienamente provati, così come risultano attendibili le deposizioni rese dai testimoni della Al.; deve essere conseguentemente respinto, perché infondato, anche il terzo motivo d'appello.

6. Con il quarto motivo d'appello Le. Fa. impugna la sentenza del Tribunale di Rieti lamentando l'erronea dichiarazione dell'avvenuto raggiungimento della prova relativamente alla marginalizzazione professionale della Al..

Il motivo deve essere respinto sulla base delle argomentazioni già ampiamente espresse al precedente paragrafo 5, rispetto alle quali non risultano necessarie ulteriori motivazioni.

7. Con il quinto motivo d'appello Le. Fa. impugna la sentenza per l'errata interpretazione della c.t.u. nel ritenere provato il danno ed il nesso causale ovvero nell'escludere la certa sussistenza di concause nella determinazione della patologia.

Evidenzia che il consulente tecnico d'ufficio nominato nel primo grado del giudizio, oltre ad escludere la sussistenza della fattispecie del mobbing, ha sollevato perplessità sull'esistenza della prova dei fatti riferiti dalla Al., inoltre non ha escluso che la personalità della stessa potesse rappresentare un vero e proprio fattore concausale.

7.1. Anche tale motivo d'appello merita di essere respinto.

Sull'avvenuto travalicamento dei compiti propri del c.t.u. medico – legale nominato nel primo grado del giudizio, che ha espresso un parere dubitativo sull'esistenza della prova dei fatti denunciati, si è già riferito nella motivazione relativa al secondo motivo d'appello.

Peraltro, l'infondatezza di tale parere emerge evidente alla luce delle motivazioni espresse in relazione al terzo motivo d'appello, attinenti al complessivo quadro probatorio emergente dalle deposizioni testimoniali che evidenzia, senza alcun dubbio, l'avvenuta perpetrazione delle condotte denunciate con il ricorso introduttivo del giudizio.

Quanto all'affermazione di parte appellante che la personalità della Al. avrebbe dovuto essere valutata dal giudice come un fattore concausale, è sufficiente richiamare la giurisprudenza di legittimità che nega tale possibilità.

In proposito, con la recente pronuncia n. 31742/2021 la Suprema Corte, richiamando il proprio consolidato orientamento, ha respinto il ricorso di un datore di lavoro che si doleva che la Corte d'Appello non avesse considerato, ai fini del nesso causale e del risarcimento del danno, la preesistente condizione della lavoratrice.

Afferma, in merito, la Suprema Corte: "4. il secondo motivo è infondato;

da tempo questa Corte ha affermato che in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., qualora la condotta abbia concorso insieme a circostanze naturali alla produzione dell'evento del quale costituisce un antecedente causale necessario, l'autore del fatto illecito è da ritenere responsabile, in base ai criteri della causalità naturale, di tutti i danni che ne sono derivati;

lo stato di salute anteriore della vittima può assumere rilevanza ai fini della quantificazione del risarcimento, nel rispetto del principio della causalità giuridica, solo qualora in epoca antecedente al fatto illecito il danneggiato fosse già affetto da patologia con effetti invalidanti, sui quali si è innestata la condotta antigiuridica, determinando un aggravamento che, in assenza del fattore sopravvenuto, non si sarebbe prodotto;

in quest'ultima ipotesi il giudice è tenuto a stimare il danno biologico tenendo conto della patologia pregressa, perché la lesione manifestatasi all'esito dell'azione illecita non è nella sua interezza una conseguenza immediata e diretta di quest'ultima, ma lo è soltanto per la parte che, secondo il giudizio controfattuale, non si sarebbe verificata in assenza della condotta antigiuridica tenuta dal danneggiante (Cass. n. 13400/2007; Cass. n. 27524/2017; Cass. n. 28986/2019; Cass. n. 17555/2020);

alla preesistenza di una patologia non può, invece, essere assimilato un mero "stato di vulnerabilità", ossia una "predisposizione" non invalidante in sé, che non esclude né la causalità materiale, per il principio dell'equivalenza delle cause, né quella giuridica, perché il danno risulta comunque conseguenza diretta ed immediata dell'azione illecita (Cass. 20836/2018; Cass. n. 15991/2011);

4.1. la Corte territoriale, pur avendo impropriamente utilizzato a pag. 5 della motivazione l'espressione "pregresse patologie psichiche", non si è discostata dai richiamati principi di diritto perché, facendo proprie le conclusioni alle quali il consulente tecnico d'ufficio era pervenuto, ha accertato che «la patologia depressiva di cui la sig.ra ... soffre è direttamente dipendente dalla matrice stressante dell'organizzazione che ha pressato una personalità i cui meccanismi di risposta non sono del tutto efficaci»;

4.2. la Corte, quindi, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, ha riscontrato che nella specie la patologia invalidante, seppure favorita da un fattore predisponente, era insorta solo a seguito della condotta tenuta dal datore di lavoro che aveva agito come concausa dell'evento

dannoso (con le conseguenze di cui si è detto quanto alla causalità materiale ed a quella giuridica) e non come mero fattore di aggravamento di una patologia preesistente;...".

Tali principi debbono trovare integrale applicazione anche al caso di specie.

Sebbene il consulente tecnico nominato nel primo grado del giudizio non ha escluso che il tratto di personalità della Al. possa costituire una concausa del danno dalla stessa subito, ha poi correttamente precisato, sulla base dei principi della causalità materiale e giuridica di cui agli articoli 40 e 41 codice penale, che ""Nel caso specifico comunque le caratteristiche di personalità della Sig.ra Al., non escludono il nesso di causalità tra evento mobbizzante e danno psichico, anche se il suo stato di "vulnerabilità", rende gli effetti di tale evento più gravi e duraturi"" e, soprattutto, nelle conclusioni dell'elaborato ha affermato che l'accertato "Disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso" di cui soffre l'odierna appellata "può essere conseguenza e quindi in nesso causale con gli eventi indicati in ricorso", tenuto conto che "non esistono precedenti morbosi del soggetto concorrenti o coesistenti".

Pertanto, sulla base dei principi della causalità materiale e giuridica richiamati dalla Suprema Corte, il danno sofferto dalla Al. deve essere interamente ascritto al comportamento antiggiuridico posto in essere dal datore di lavoro Fa. in aperta violazione dell'articolo 2087 c.c. In proposito, sulla valutazione della sussistenza del nesso causale non può non rilevare, oltre che la mancanza di precedenti morbosi, anche la considerazione temporale dell'insorgenza della malattia della Al., manifestatasi sul finire dell'anno 2015, quindi in un momento temporale pienamente coerente con il quadro probatorio emerso dall'istruttoria.

8. Al rigetto integrale dell'appello proposto da Le. Fa. consegue la condanna di quest'ultimo alla rifusione delle spese di lite del grado che si liquidano in dispositivo tenendo conto del valore della controversia, costituito dall'ammontare del risarcimento riconosciuto dal Tribunale di Rieti, e della mancanza, nell'odierno processo d'appello, della fase istruttoria.

Sussistono, altresì, le condizioni oggettive richieste dall'articolo 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione proposta, se dovuto.

PQM

Respinge l'appello. Condanna Fa. Le. a rimborsare ad Al. Si. le spese di lite del presente grado di giudizio che liquida nella somma di € 5.000,00 per compenso, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% da distrarre al difensore che si è dichiarato antistatario. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'articolo 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione proposta, se dovuto.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO
